

Bruxelles, 20 marzo 2019  
(OR. en)

7400/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0140(COD)**

---

---

**CODEC 656  
TRANS 188  
MAR 64  
TELECOM 121  
MI 249  
COMER 40  
CYBER 87  
ENFOCUSTOM 50  
DATAPROTECT 89  
IA 96  
PE 83**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 marzo 2019)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La relatrice Claudia SCHMIDT (PPE, AT) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva cinquantacinque emendamenti (emendamenti 1-55) alla proposta. Non sono stati presentati altri emendamenti.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 12 marzo 2019, la plenaria ha adottato tali emendamenti (emendamenti 1-55) alla proposta di regolamento con una votazione unica.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>1</sup>.

---

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Informazioni elettroniche sul trasporto merci \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0279),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0191/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018<sup>2</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0060/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>2</sup> GU C 62 del 15.2.2019, pag. 265.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) L'efficienza del trasporto merci e della relativa logistica è di vitale importanza per la competitività dell'economia dell'Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la coesione sociale ed economica di tutte le regioni dell'Unione.

#### *Emendamento*

(1) L'efficienza del trasporto merci e della relativa logistica è di vitale importanza per **la crescita e** la competitività dell'economia dell'Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la coesione sociale ed economica di tutte le regioni dell'Unione.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(1 bis) La finalità del presente regolamento è ridurre i costi del trattamento delle informazioni sul trasporto tra le autorità e gli operatori economici, migliorare le capacità di applicazione delle autorità e incoraggiare la digitalizzazione del trasporto merci e della relativa logistica.**

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Lo spostamento delle merci è accompagnato da un flusso di informazioni scambiate ancora in formato cartaceo tra imprese e tra imprese e autorità pubbliche.

#### *Emendamento*

(2) Lo spostamento delle merci è accompagnato da un flusso di informazioni scambiate ancora in formato cartaceo tra imprese e tra imprese e autorità pubbliche.

L'impiego di documenti cartacei rappresenta un notevole onere amministrativo per gli operatori logistici.

L'impiego di documenti cartacei rappresenta un notevole onere amministrativo *e un costo supplementare* per gli operatori logistici *e i relativi settori (quali ad esempio il commercio e l'industria manifatturiera), in particolare per le PMI, e ha un impatto negativo sull'ambiente.*

#### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) L'effettiva ed efficace applicazione delle norme costituisce una condizione necessaria per una concorrenza leale nel mercato interno. Un'ulteriore digitalizzazione degli strumenti di applicazione è essenziale al fine di rendere disponibili maggiori capacità di applicazione, ridurre gli oneri amministrativi inutili per gli operatori del trasporto internazionale, e in particolare le PMI, concentrarsi meglio sui trasportatori ad alto rischio e individuare le pratiche fraudolente. Questa applicazione digitale e "intelligente" richiede che tutte le informazioni pertinenti diventino prive di supporto cartaceo e siano disponibili per le autorità competenti in forma elettronica. Pertanto, in futuro l'uso di documenti di trasporto elettronici dovrebbe diventare la norma. Inoltre, affinché i funzionari preposti all'applicazione della normativa, compresi quelli che effettuano i controlli su strada, dispongano di un quadro chiaro e completo degli operatori dei trasporti sottoposti a controllo, essi dovrebbero avere un accesso diretto e in tempo reale a tutte le informazioni pertinenti, in modo da poter individuare le infrazioni e le anomalie in modo più rapido ed efficiente.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) L'assenza di un quadro giuridico uniforme a livello di Unione che imponga alle autorità pubbliche di accettare le pertinenti informazioni sul trasporto merci previste dalla normativa in formato elettronico è considerata il motivo principale dell'assenza di progressi verso la semplificazione delle procedure e una maggiore efficienza resa possibile dai mezzi elettronici disponibili. Il rifiuto da parte delle autorità pubbliche delle informazioni in formato elettronico incide non solo sulla facilità delle comunicazioni tra loro e gli operatori, ma ostacola anche, indirettamente, lo sviluppo di una comunicazione elettronica semplificata tra imprese nell'Unione.

#### *Emendamento*

(3) L'assenza di un quadro giuridico uniforme a livello di Unione che imponga alle autorità pubbliche di accettare le pertinenti informazioni sul trasporto merci previste dalla normativa in formato elettronico è considerata il motivo principale dell'assenza di progressi verso la semplificazione delle procedure e una maggiore efficienza resa possibile dai mezzi elettronici disponibili. Il rifiuto da parte delle autorità pubbliche delle informazioni in formato elettronico incide non solo sulla facilità delle comunicazioni tra loro e gli operatori, ma ostacola anche, indirettamente, lo sviluppo di una comunicazione elettronica semplificata tra imprese nell'Unione **e comporterà un incremento dei costi amministrativi, in particolare a carico delle PMI.**

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Alcuni settori del diritto dei trasporti dell'Unione impongono alle autorità competenti di accettare informazioni digitalizzate, sebbene ciò non riguardi ancora tutta la normativa pertinente dell'Unione. **Sarebbe** possibile utilizzare mezzi elettronici per mettere le informazioni regolamentari sul trasporto merci a disposizione delle autorità in tutto il territorio dell'Unione e in tutte le fasi pertinenti delle operazioni di trasporto condotte all'interno dell'Unione. Inoltre tale possibilità dovrebbe riguardare tutte le

#### *Emendamento*

(4) Alcuni settori del diritto dei trasporti dell'Unione impongono alle autorità competenti di accettare informazioni digitalizzate, sebbene ciò non riguardi ancora tutta la normativa pertinente dell'Unione. **Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, rendere più efficienti i controlli e contrastare meglio le violazioni, dovrebbe essere sempre** possibile utilizzare mezzi elettronici per mettere le informazioni regolamentari sul trasporto merci a disposizione delle autorità in tutto il territorio dell'Unione e in

informazioni regolamentari e tutti i modi di trasporto.

tutte le fasi pertinenti delle operazioni di trasporto condotte all'interno dell'Unione. Inoltre tale possibilità dovrebbe riguardare tutte le informazioni regolamentari e tutti i modi di trasporto. ***Gli Stati membri dovrebbero accettare i documenti di trasporto elettronici in generale, nonché ratificare e applicare il protocollo e-CMR senza indugi. Pertanto, le autorità dovrebbero comunicare per via elettronica con gli operatori economici interessati per quanto riguarda le informazioni regolamentari e rendere disponibili i propri dati in formato digitale, conformemente alla normativa applicabile.***

## **Emendamento 7**

**Proposta di regolamento  
Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di rendere maggiormente disponibili le limitate capacità di applicazione, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a fornire per via elettronica le informazioni regolamentari alle autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero comunicare per via elettronica con gli operatori economici interessati per quanto riguarda la fornitura di informazioni regolamentari.***

## **Emendamento 8**

**Proposta di regolamento  
Considerando 6**

(6) Poiché tale regolamento è inteso esclusivamente ad agevolare la comunicazione di informazioni, in modo specifico, tramite mezzi elettronici, non dovrebbe influenzare le disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione che determinano il contenuto delle informazioni regolamentari e, in particolare, non dovrebbe imporre alcuna prescrizione supplementare in materia di informazioni regolamentari. Poiché tale regolamento intende consentire il rispetto delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari tramite mezzi elettronici piuttosto che tramite documenti cartacei, non dovrebbe influenzare le pertinenti prescrizioni dell'Unione sui documenti da utilizzare per la presentazione strutturata delle informazioni in questione. Allo stesso modo, tale regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della normativa dell'Unione relativa alle spedizioni dei rifiuti contenenti le prescrizioni procedurali per le spedizioni. Tale regolamento non dovrebbe inoltre pregiudicare le disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione definite nel regolamento (UE) n. 952/2013 o negli atti di esecuzione o delegati adottati a norma di detto regolamento.

(6) Poiché tale regolamento è inteso esclusivamente ad agevolare *e incoraggiare* la comunicazione di informazioni *tra gli operatori economici e gli enti amministrativi*, in modo specifico, tramite mezzi elettronici, non dovrebbe influenzare le disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione che determinano il contenuto delle informazioni regolamentari e, in particolare, non dovrebbe imporre alcuna prescrizione supplementare in materia di informazioni regolamentari. Poiché tale regolamento intende consentire il rispetto delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari tramite mezzi elettronici piuttosto che tramite documenti cartacei, *dovrebbe consentire lo sviluppo di piattaforme europee finalizzate allo scambio e all'agevole condivisione di informazioni*. Non dovrebbe influenzare le pertinenti prescrizioni dell'Unione sui documenti da utilizzare per la presentazione strutturata delle informazioni in questione. Allo stesso modo, tale regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della normativa dell'Unione relativa alle spedizioni dei rifiuti contenenti le prescrizioni procedurali per le spedizioni. Tale regolamento non dovrebbe inoltre pregiudicare le disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione definite nel regolamento (UE) n. 952/2013 o negli atti di esecuzione o delegati adottati a norma di detto regolamento. *Tuttavia, la Commissione dovrebbe valutare se le disposizioni riguardanti il contenuto delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari in materia di trasporto di merci sul territorio dell'Unione debbano essere adattate in modo da migliorare le capacità di applicazione delle autorità competenti.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Nel definire tali specifiche, si dovrebbe tenere conto delle specifiche sullo scambio di dati pertinenti definite nel diritto pertinente dell'Unione e nelle norme europee e internazionali pertinenti sullo scambio multimodale di dati, nonché *delle* raccomandazioni e *dei* principi definiti nel quadro europeo di interoperabilità<sup>27</sup>, che fornisce un approccio riguardante l'erogazione dei servizi pubblici digitali europei concordato dagli Stati membri. Bisognerebbe inoltre fare in modo che tali specifiche garantiscano il principio della neutralità tecnologica e che siano aperte alle tecnologie innovative.

---

<sup>27</sup> Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione, Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2017) 134.

#### *Emendamento*

(9) Nel definire tali specifiche, si dovrebbe tenere conto delle specifiche sullo scambio di dati pertinenti definite nel diritto pertinente dell'Unione e nelle norme europee e internazionali pertinenti sullo scambio multimodale di dati, ***tra cui le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Dovrebbero essere presi in considerazione anche gli investimenti effettuati dagli operatori economici e quindi i modelli di dati specifici per modalità già esistenti,*** nonché ***le*** raccomandazioni e ***i*** principi definiti nel quadro europeo di interoperabilità<sup>27</sup>, che fornisce un approccio riguardante l'erogazione dei servizi pubblici digitali europei concordato dagli Stati membri. ***Inoltre, l'adeguato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati è importante nello sviluppo e nell'elaborazione di tali specifiche.*** Bisognerebbe inoltre fare in modo che tali specifiche garantiscano il principio della neutralità tecnologica e che siano aperte alle tecnologie innovative.

---

<sup>27</sup> Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione, Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2017) 134.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 11

*Testo della Commissione*

(11) Per rafforzare la fiducia delle autorità degli Stati membri e degli operatori economici riguardo alla conformità delle piattaforme eFTI e dei fornitori di servizi eFTI a tali prescrizioni, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero mettere in atto un sistema di certificazione sostenuto dall'accREDITAMENTO ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

*Emendamento*

(11) Per rafforzare la fiducia delle autorità degli Stati membri e degli operatori economici riguardo alla conformità delle piattaforme eFTI e dei fornitori di servizi eFTI a tali prescrizioni, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero mettere in atto un sistema di certificazione sostenuto dall'accREDITAMENTO ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>. ***A causa del periodo di attuazione relativamente lungo, la Commissione dovrebbe valutare se tecnologie come la tecnologia blockchain possano garantire un risultato analogo a quello del sistema di certificazione, riducendo sostanzialmente i costi per gli operatori economici e gli Stati membri.***

---

<sup>28</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 12**

*Testo della Commissione*

***(12) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'obbligo di accettare le informazioni regolamentari rese disponibili in formato elettronico ai sensi del presente regolamento, si dovrebbero attribuire competenze di***

*Emendamento*

***soppresso***

*attuazione alla Commissione. Tali competenze andrebbero esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup>.*

---

*<sup>29</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

## **Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13) In particolare, si dovrebbero attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire un insieme e sottoinsiemi di dati comuni in relazione alle rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari disciplinate dal presente regolamento, nonché procedure comuni e norme dettagliate, tra cui figurano anche le specifiche tecniche, rivolte alle autorità competenti per l'accesso e il trattamento di tali informazioni nel caso in cui gli operatori economici rendano disponibili le informazioni menzionate in formato elettronico.*

*soppresso*

## **Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(14) Si dovrebbero inoltre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire norme dettagliate per l'attuazione delle prescrizioni relative alle piattaforme eFTI e ai fornitori di servizi eFTI.***

***soppresso***

#### **Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 15 – trattino 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***- al fine di stabilire procedure comuni, specifiche tecniche e norme dettagliate per le autorità competenti in materia di accesso e di trattamento riguardo alle prescrizioni relative alle informazioni contemplate dal presente regolamento, nonché norme dettagliate per l'attuazione delle prescrizioni relative alle piattaforme eFTI e ai prestatori di servizi eFTI.***

#### **Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(20 bis) La Commissione dovrebbe iniziare immediatamente a lavorare agli atti delegati necessari per evitare ulteriori ritardi e garantire che gli operatori economici e gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per prepararsi.***

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari sul trasporto merci nel territorio dell'Unione. A tal fine, il presente regolamento:

##### *Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari sul trasporto merci nel territorio dell'Unione, **compresa l'interoperabilità di tali informazioni**. A tal fine, il presente regolamento:

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri devono accettare le informazioni regolamentari **trasmesse** elettronicamente dagli operatori economici interessati;

##### *Emendamento*

a) fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri devono accettare le informazioni regolamentari **fornite** elettronicamente dagli operatori economici interessati;

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**a bis) fissa le condizioni in base alle quali gli operatori economici interessati sono tenuti a mettere le informazioni regolamentari a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per via elettronica;**

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a ter) fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a comunicare per via elettronica con gli operatori economici interessati per quanto riguarda la fornitura di informazioni regolamentari.*

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il presente regolamento si applica alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari definiti negli atti dell'Unione che stabiliscono le condizioni relative al trasporto di merci nel territorio dell'Unione, conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato, o che stabiliscono le condizioni relative alle spedizioni di rifiuti. Per quanto riguarda la spedizione di rifiuti, il presente regolamento non si applica ai controlli eseguiti dagli uffici doganali, come previsto nelle disposizioni dell'Unione applicabili. Gli atti dell'Unione a cui si applica il presente regolamento e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari corrispondenti sono elencati nell'allegato I, parte A.

Il presente regolamento si applica alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari definiti negli atti dell'Unione che stabiliscono le condizioni relative al trasporto di merci nel territorio dell'Unione, conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato, o che stabiliscono le condizioni relative alle spedizioni di rifiuti **e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari riguardo al trasporto di merci definite nelle convenzioni internazionali applicabili nel territorio dell'Unione.** Per quanto riguarda la spedizione di rifiuti, il presente regolamento non si applica ai controlli eseguiti dagli uffici doganali, come previsto nelle disposizioni dell'Unione applicabili. Gli atti dell'Unione a cui si applica il presente regolamento e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari corrispondenti sono elencati

nell'allegato I, parte A.

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) inserire i riferimenti ad altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trasporto merci e che stabiliscono prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;***

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b ter) inserire i riferimenti alle convenzioni internazionali applicabili nell'Unione che stabiliscono prescrizioni relative alle informazioni regolamentari direttamente o indirettamente legate al trasporto merci.***

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4 Prescrizioni per gli operatori economici interessati

*(Non concerne la versione italiana)*

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

*Nel caso in cui* gli operatori economici interessati **mettano** a disposizione le informazioni regolamentari in formato elettronico, essi si avvalgono di dati trattati in una piattaforma eFTI certificata e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato. Le informazioni regolamentari sono accessibili in formato leggibile dalla macchina e, su richiesta dell'autorità competente, in formato leggibile dall'uomo.

##### *Emendamento*

Gli operatori economici interessati **mettono** a disposizione le informazioni regolamentari in formato elettronico. Essi si avvalgono di dati trattati in una piattaforma eFTI certificata **conformemente all'articolo 8** e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato, **conformemente all'articolo 9**. Le informazioni regolamentari sono accessibili in formato leggibile dalla macchina e, su richiesta dell'autorità competente, in formato leggibile dall'uomo.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Le informazioni in formato leggibile dalla macchina sono accessibili tramite una connessione autenticata e sicura alla fonte di dati di una piattaforma eFTI. Gli operatori economici interessati comunicano l'indirizzo internet tramite cui accedere alle informazioni, insieme a qualsiasi altro elemento necessario che permetta all'autorità competente di identificare in modo esclusivo le informazioni regolamentari.

##### *Emendamento*

Le informazioni in formato leggibile dalla macchina sono accessibili tramite una connessione autenticata, **interoperabile** e sicura alla fonte di dati di una piattaforma eFTI. Gli operatori economici interessati comunicano l'indirizzo internet tramite cui accedere alle informazioni, insieme a qualsiasi altro elemento necessario che permetta all'autorità competente di identificare in modo esclusivo le informazioni regolamentari.

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 5 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Accettazione da parte delle autorità competenti

#### *Emendamento*

Accettazione **e fornitura di informazioni regolamentari** da parte delle autorità competenti

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**Le autorità competenti degli Stati membri comunicano per via elettronica con gli operatori economici interessati per quanto riguarda le informazioni regolamentari.**

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

**La Commissione stabilisce mediante** atti di esecuzione:

#### *Emendamento*

**Alla Commissione è conferito il potere di adottare** atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di stabilire:

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) le procedure comuni e le norme dettagliate per la convalida dell'identità di qualsiasi persona fisica o giuridica che rilasci dichiarazioni giuridicamente vincolanti a norma della presente disposizione.***

### **Emendamento 30**

**Proposta di regolamento  
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I modelli e gli insiemi di dati standardizzati esistenti che sono identificati nelle convenzioni internazionali applicabili nell'Unione sono utilizzati come riferimento per la definizione di tali dati eFTI, procedure e norme di accesso comuni.***

### **Emendamento 31**

**Proposta di regolamento  
Articolo 7 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.***

***soppresso***

### **Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**

## Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

### *Testo della Commissione*

1. Le piattaforme eFTI utilizzate per il trattamento delle informazioni regolamentari forniscono funzionalità atte a garantire che:

### *Emendamento*

1. ***Le piattaforme eFTI sono disciplinate dai principi generali della neutralità tecnologica e dell'interoperabilità.*** Le piattaforme eFTI utilizzate per il trattamento delle informazioni regolamentari forniscono funzionalità atte a garantire che:

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

### *Testo della Commissione*

a) i dati personali siano trattati in conformità al regolamento (UE) n. 2016/679;

### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

### *Testo della Commissione*

b) i dati commerciali siano trattati a norma dell'articolo 6;

### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

***b bis) le piattaforme eFTI e i dati ivi contenuti siano interoperabili;***

### **Emendamento 36**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) possa essere stabilito un unico collegamento elettronico di identificazione tra i dati trattati e la spedizione fisica di una determinata serie di merci a cui si riferiscono tali dati, dall'origine fino alla destinazione, ai sensi di un unico contratto di trasporto, ***indipendentemente dalla quantità o dal numero di contenitori, colli o pezzi;***

c) possa essere stabilito un unico collegamento elettronico di identificazione tra i dati trattati e la spedizione fisica di una determinata serie di merci a cui si riferiscono tali dati, dall'origine fino alla destinazione, ai sensi di un unico contratto di trasporto o ***di un'unica lettera di vettura;***

### **Emendamento 37**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) le autorità competenti dispongano di un accesso immediato a tutte le informazioni pertinenti, nei termini previsti dalla legislazione nazionale o dell'Unione, al fine di garantire l'ordine pubblico e il rispetto degli atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trasporto merci conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato;***

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera h

#### *Testo della Commissione*

h) i dati trattati corrispondano all'insieme e ai sottoinsiemi comuni di dati eFTI, e possano essere trattati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione.

#### *Emendamento*

h) i dati trattati corrispondano all'insieme e ai sottoinsiemi comuni di dati eFTI, e possano essere trattati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione **o in qualsiasi lingua co-ufficiale di uno Stato membro.**

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**1 bis. È istituito un formato eFTI standardizzato che comprende tutte le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari elencate nella parte A dell'allegato I e tutte le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari elencate nella parte B dell'allegato I in una sezione specifica e distinta del formato eFTI degli Stati membri.**

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. **La** Commissione **adotta, mediante atti di esecuzione,** norme dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al paragrafo 1. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di**

#### *Emendamento*

2. **Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di stabilire** norme dettagliate riguardanti le

*cui all'articolo 14, paragrafo 2.*

prescrizioni di cui al paragrafo 1.

#### **Emendamento 41**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) i dati siano interoperabili;*

#### **Emendamento 42**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) i dati siano archiviati e restino accessibili per un **congruo** periodo di **tempo**, conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;

b) i dati siano archiviati e restino accessibili per un periodo di **quattro anni**, conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;

#### **Emendamento 43**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) le autorità abbiano accesso immediato alle informazioni regolamentari riguardanti un'operazione di trasporto merci trattate mediante le loro piattaforme eFTI, quando tale accesso viene fornito alle autorità da un operatore economico interessato;

c) le autorità **competenti** abbiano accesso immediato alle informazioni regolamentari riguardanti un'operazione di trasporto merci trattate mediante le loro piattaforme eFTI, quando tale accesso viene fornito alle autorità **competenti** da un operatore economico interessato;

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. **La** Commissione **adotta, mediante atti di esecuzione**, norme dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al paragrafo 1. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.**

#### *Emendamento*

2. **Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di stabilire** norme dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al paragrafo 1.

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri detengono un elenco aggiornato di organismi di valutazione della conformità accreditati, nonché delle piattaforme e dei prestatori di servizi eFTI certificati da tali organismi conformemente agli articoli 11 e 12. Gli Stati membri mettono tale elenco a disposizione del pubblico su un sito ufficiale del governo. L'elenco viene aggiornato **regolarmente** e, al più tardi, entro il 31 **marzo** di ogni anno.

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri detengono un elenco aggiornato di organismi di valutazione della conformità accreditati, nonché delle piattaforme e dei prestatori di servizi eFTI certificati da tali organismi conformemente agli articoli 11 e 12. Gli Stati membri mettono tale elenco a disposizione del pubblico su un sito ufficiale del governo. L'elenco viene aggiornato **senza indugio ogni volta che ha luogo una modifica delle informazioni ivi contenute** e, al più tardi, entro il 31 **maggio** di ogni anno.

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Entro il 31 **marzo** di ogni anno gli Stati membri presentano gli elenchi di cui al paragrafo 3 alla Commissione, insieme all'indirizzo del sito web su cui sono state pubblicate tali liste. Il link a tali indirizzi viene pubblicato sulla pagina web ufficiale della Commissione.

*Emendamento*

4. Entro il 31 **maggio** di ogni anno gli Stati membri presentano gli elenchi di cui al paragrafo 3 alla Commissione, insieme all'indirizzo del sito web su cui sono state pubblicate tali liste. Il link a tali indirizzi viene pubblicato sulla pagina web ufficiale della Commissione.

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La certificazione è svolta in modo indipendente per evitare distorsioni della concorrenza. È garantita la conformità con le esistenti piattaforme standardizzate identificate nelle convenzioni internazionali applicabili nell'Unione.***

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. I sistemi informatici esistenti che sono attualmente utilizzati dagli operatori economici nel settore dei trasporti per fornire le informazioni regolamentari e che soddisfano le prescrizioni funzionali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono certificati come piattaforme eFTI.***

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, **all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2,** all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

#### *Emendamento*

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, **all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2,** all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.**

**4. Gli atti delegati adottati conformemente all'articolo 2 si applicano una volta decorso un anno dalla loro entrata in vigore.**

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione provvede alla consultazione delle parti interessate e dei loro organismi rappresentativi nelle opportune sedi, vale a dire attraverso il gruppo di esperti istituito dalla decisione della Commissione C(2018)5921 final del 13.9.2018 ("Forum per la logistica e il trasporto digitale").**

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 14**

**soppresso**

##### **Procedura di comitato**

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro al più tardi **[cinque]** anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione procede alla valutazione del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

#### *Emendamento*

1. Entro **il ...** al più tardi **[tre]** anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione procede alla valutazione del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.  
***Tale valutazione esamina, in particolare, la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento a talune informazioni da impresa a impresa che sono necessarie per dimostrare il rispetto delle pertinenti prescrizioni contenute negli atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trasporto merci conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato.***

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Esso si applica dal **[UP: inserire quattro]** anni dopo **la sua** entrata in vigore].

#### *Emendamento*

Esso si applica dal ... **[tre]** anni dopo **l'entrata in vigore del presente regolamento]**.